

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

PROVVISORIO
2005/0127(COD)

20.9.2006

PROGETTO DI PARERE

della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa alle misure penali finalizzate ad assicurare il rispetto dei diritti di
proprietà intellettuale
(COM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD))

Relatore per parere: David Hammerstein Mintz

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

In seguito a una recente sentenza della Corte di giustizia europea relativa alla causa C-176/03, la Commissione intende proporre una direttiva sulle misure penali e i diritti di proprietà intellettuale ai sensi dell'articolo 95 del trattato.

Fatta salva la competenza della commissione giuridica è opportuno notare che esistono gravi preoccupazioni sull'ampia interpretazione, da parte della Commissione europea, della sentenza, contenuta nella comunicazione COM(2005)583, e di conseguenza sulla base giuridica della proposta.

Per quanto riguarda le questioni di competenza della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, i principali elementi da prendere in considerazione sono i seguenti:

- (a) campo di applicazione della direttiva;
- (b) definizione di "bilancia commerciale";
- (c) definizione di "violazione intenzionale di un diritto di proprietà intellettuale";
- (d) penalizzazione dell'istigazione e dell'incitamento;
- (e) squadre investigative comuni;
- (f) diritti fondamentali.

Campo di applicazione

Il campo di applicazione di tale atto normativo consiste nella lotta contro la contraffazione e la pirateria, in particolare nei settori della musica, dei beni di lusso, dell'abbigliamento e affini. Sussistono tuttavia serie preoccupazioni riguardanti i possibili effetti della direttiva in questione quando le misure volte a lottare contro la contraffazione e la pirateria sono assolutamente generalizzate e ritenute applicabili a tutti i tipi di diritti di proprietà intellettuale. Occorre sottolineare che le violazioni di taluni diritti di proprietà intellettuale variano a seconda della natura e del tipo di violazione, il che significa che anche le misure volte a lottare contro le violazioni di tali diritti devono essere diversificate. Esiste una distinzione tra le violazioni brevettuali commesse durante la normale attività commerciale, come lo sviluppo legittimo di prodotti, e la contraffazione e la pirateria con intento fraudolento e doloso. Esistono ricorsi civili per le violazioni brevettuali e i presunti trasgressori non devono essere equiparati a criminali quali pirati e contraffattori. Potrebbe accadere che una società debba violare intenzionalmente un brevetto per dimostrare che il brevetto in questione non è valido, e ciò contribuisce all'innovazione. In tale ambito, la violazione deve restare una questione civile come lo è attualmente, a meno che la violazione stessa non costituisca una grave minaccia per la salute o la sicurezza pubblica.

Bilancia commerciale

Il riferimento alla bilancia commerciale è stato introdotto ma non è stato definito dall'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo sugli ADPIC). Ciononostante il linguaggio dell'accordo sugli ADPIC, l'utilizzo di quella locuzione in tutto il testo dell'accordo e il contesto aiutano a interpretare il concetto. Si tratta unicamente di una

violazione a scopo di lucro che causa una perdita diretta significativa per il titolare di un diritto di proprietà intellettuale; lo scambio senza scopo di lucro di contenuto acquisito legalmente tra persone fisiche deve essere escluso dal campo di applicazione della direttiva.

Dato che la proposta legislativa intende penalizzare la violazione soltanto su scala commerciale, è essenziale disporre di una definizione chiara al fine di evitare l'incertezza giuridica. Non possiamo dipendere dalla prassi degli Stati membri in quel settore poiché essa varia da uno Stato membro all'altro.

Violazione intenzionale dei diritti di proprietà intellettuale

Soltanto gli atti di violazione intenzionali possono essere sanzionati con misure penali. Essi riguardano unicamente quei casi in cui l'autore del reato è consapevole della violazione nel campo dei diritti di proprietà intellettuale e agisce intenzionalmente e con premeditazione. In tal senso deve essere operata una distinzione. Una violazione non deve essere considerata intenzionale semplicemente perché rientra in un'attività intenzionale come l'ascolto di musica o la visione di film.

Istigazione e incitamento

È importante distinguere tra le violazioni brevettuali commesse nella normale attività commerciale (sviluppo legittimo di prodotti) e la contraffazione e la pirateria con intento fraudolento e doloso, reati spesso perpetrati da organizzazioni criminali. Per quanto riguarda la maggior parte dei reati gravi occorre conservare le sanzioni penali per l'istigazione e l'incitamento a delinquere. La penalizzazione dell'istigazione e dell'incitamento è sproporzionata in caso di violazione dei diritti di proprietà intellettuale. La Carta dei diritti fondamentali deve essere pienamente rispettata, in particolare l'articolo 49, paragrafo 3 che stabilisce che "l'intensità delle pene non dev'essere sproporzionata al reato".

Squadre investigative comuni

L'articolo 7 della proposta autorizza gli esperti e i rappresentanti del titolare dei diritti di proprietà intellettuale a fornire la propria assistenza alle indagini. Benché sia il titolare dei diritti di proprietà intellettuale a poter individuare inequivocabilmente i propri beni e prodotti, la questione merita di essere trattata con attenzione.

In primo luogo, visto che è il titolare ad autorizzare o vietare l'uso del proprio prodotto intellettuale, e a causa della protezione del titolare, soltanto i rappresentanti debitamente autorizzati e muniti di mandato possono assistere la squadra investigativa. In secondo luogo, l'assistenza fornita dal titolare dei diritti di proprietà intellettuale o dal suo rappresentante deve essere limitata per evitare la "privatizzazione" della procedura penale. Un coinvolgimento più esteso o più attivo dei titolari dei diritti di proprietà intellettuale costituirebbe un rischio per lo svolgimento equo e imparziale delle indagini e del procedimento penale.

Diritti fondamentali

La Carta dei diritti fondamentali deve essere pienamente rispettata quando si definiscono reati e sanzioni, così come nel corso delle indagini e del procedimento giudiziario. Particolare attenzione va rivolta ai seguenti articoli della Carta: articolo 8 sulla protezione dei dati, articolo 47 sul processo equo e articolo 49 sulla legalità e la proporzionalità dei reati e delle pene.

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione¹

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 9 bis (nuovo)

(9 bis) I diritti illustrati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea dovrebbero essere pienamente rispettati quando si definiscano i reati e le sanzioni, durante le indagini e nel corso delle procedure giudiziarie.

Emendamento 2
Articolo 1, paragrafo 1

La presente direttiva stabilisce le misure penali necessarie per **garantire il rispetto** dei diritti di proprietà intellettuale.

La presente direttiva stabilisce le misure penali necessarie per **combattere e scoraggiare la violazione intenzionale** dei diritti di proprietà intellettuale **su scala commerciale**.

Motivazione

Il presente emendamento ristabilisce il linguaggio utilizzato dall'accordo sugli ADPIC (art. 61), sul quale si basa la proposta in questione.

Emendamento 3

¹ Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

Articolo 1, comma 2

Tali misure si applicano ai diritti di proprietà intellettuale previsti dalla legislazione comunitaria e/o dalla legislazione nazionale dei vari Stati membri.

Essa armonizza tali misure penali a livello comunitario ove opportuno per combattere la violazione intenzionale dei diritti di proprietà intellettuale commessa sotto l'egida di un'organizzazione criminale o nel caso in cui comporti un rischio per la salute o la sicurezza.

Motivazione

Il presente emendamento ristabilisce il linguaggio utilizzato dall'accordo ADPIC (art. 61), sul quale si basa la proposta in questione. È importante distinguere tra le violazioni brevettuali nella pratica normale di un'attività commerciale, quali lo sviluppo legittimo dei prodotti, e la contraffazione e pirateria a scopo fraudolento e intenzionale. Si prevedono ricorsi di diritto civile per le violazioni brevettuali e i presunti contraffattori di brevetti non dovrebbero essere equiparati a criminali come i pirati e i contraffattori. Nel caso delle violazioni brevettuali, ciò interferirebbe con i sistemi di diritto civile degli Stati membri.

Emendamento 4

Articolo 1, comma 2 bis (nuovo)

Fatte salve le misure già esistenti negli Stati membri, le misure stabilite nella presente direttiva si applicano esclusivamente alla contraffazione intenzionale di un marchio o alla pirateria del diritto d'autore.

Motivazione

È importante distinguere tra le violazioni brevettuali nella pratica normale di un'attività commerciale, quali lo sviluppo legittimo dei prodotti, e la contraffazione e pirateria a scopo fraudolento e intenzionale. Si prevedono ricorsi di diritto civile per le violazioni brevettuali e i presunti contraffattori di brevetti non dovrebbero essere equiparati a criminali come i pirati e i contraffattori. Nel caso delle violazioni brevettuali, ciò interferirebbe con i sistemi di diritto civile degli Stati membri.

Emendamento 5

Articolo 1, comma 2 ter (nuovo)

Lo scambio senza fini di lucro di un contenuto acquisito legalmente tra singoli è escluso dal campo d'applicazione della

presente direttiva.

Motivazione

La proposta intende sanzionare esclusivamente la violazione su scala commerciale (art.3).

Emendamento 6

Articolo 2, comma 1 bis (nuovo)

Ai fini della presente direttiva, per "violazione su scala commerciale" si intende la violazione a fini di lucro di un diritto di proprietà intellettuale che causi una considerevole perdita diretta al titolare di tale diritto.

Motivazione

Benché la proposta intenda sanzionare esclusivamente la violazione su scala commerciale (art. 3), tale nozione non è definita; è opportuno stabilire una chiara definizione onde evitare l'incertezza giuridica. Sebbene l'accordo ADPIC non definisca il significato di "scala commerciale", il contesto degli ADPIC, l'utilizzazione di detta espressione in tutto il testo e le analisi del processo negoziale degli ADPIC chiariscono la definizione.

Emendamento 7

Articolo 2, comma 1 ter (nuovo)

Ai fini della presente direttiva, si intende per "violazione intenzionale di un diritto di proprietà intellettuale" una violazione deliberata e consapevole di detto diritto.

Emendamento 8

Articolo 3

Gli Stati membri provvedono a qualificare come reato ***qualsiasi*** violazione intenzionale del diritto di proprietà intellettuale commessa su scala commerciale, ***il tentativo di violazione, la complicità e l'istigazione.***

Gli Stati membri provvedono a qualificare come reato ***la*** violazione intenzionale del diritto di proprietà intellettuale commessa su scala commerciale.

Motivazione

Le sanzioni penali per la complicità e l'istigazione a delinquere devono essere riservate ai reati più gravi; penalizzare la complicità e l'istigazione potrebbe risultare sproporzionato nel caso di una violazione dei diritti di proprietà intellettuale.

Emendamento 9

Articolo 3, comma 1 bis (nuovo)

Inoltre, gli Stati membri garantiscono che il tentativo di violazione, la complicità e l'istigazione a tali violazioni siano considerati reati penali qualora il tentativo di violazione, la complicità e l'istigazione:

(a) si effettui per sostenere il crimine organizzato, o

(b) costituisca una seria minaccia per la salute e la sicurezza.

Motivazione

È importante distinguere tra le violazioni brevettuali nella pratica normale di un'attività commerciale (sviluppo legittimo di prodotti) che possono portare a violare brevetti invalidi e la contraffazione e la pirateria a scopo fraudolento e deliberato, spesso messe in atto dalle organizzazioni criminali. Le sanzioni penali per la complicità e l'istigazione a delinquere devono essere riservate ai reati più gravi; penalizzare la complicità e l'istigazione potrebbe risultare sproporzionato nel caso di una violazione dei diritti di proprietà intellettuale.

Emendamento 10

Articolo 3, comma 1 ter (nuovo)

Le sanzioni penali non si applicano nel caso dell'importazione parallela di merci originali che sono state commercializzate previo assenso del titolare del diritto in un paese terzo.

Emendamento 11

Articolo 7

Gli Stati membri assicurano che i titolari dei diritti di proprietà intellettuale interessati, o i loro rappresentanti, ***e gli esperti possano***

Gli Stati membri assicurano che i titolari dei diritti di proprietà intellettuale interessati, o i loro rappresentanti ***ed esperti debitamente***

contribuire alle indagini condotte dalle
squadre investigative comuni su violazioni
di cui all'articolo 3 della direttiva.

incaricati forniscano informazioni alle
squadre investigative comuni **che indagano**
su violazioni di cui all'articolo 3 della
direttiva.

Motivazione

La formulazione del presente articolo è troppo vaga. È legittimo che la Corte autorizzi ogni parte a disporre di propri esperti. Tuttavia, si deve limitare il diretto coinvolgimento dei rappresentanti del titolare dei diritti di proprietà intellettuale all'indagine; in caso contrario, i titolari dei diritti potrebbero mettere a rischio le procedure penali compromettendo l'imparzialità e l'equità delle indagini. Il testo proposto dalla Commissione è sproporzionato; la questione dovrebbe essere lasciata all'interpretazione dei tribunali.

Emendamento 12

Articolo 7, comma 1 bis (nuovo)

L'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che riguarda la protezione dei dati di carattere personale, e la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo ai trattamenti dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati¹ devono essere pienamente rispettate durante le indagini e le procedure giudiziarie.

¹ GUL 281 del 23.11.1995, pag. 31.

Motivazione

L'articolo 8 della Carta dichiara che "Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano" e "Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica". La direttiva intende proteggere i diritti e le libertà delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali stabilendo orientamenti atti a determinare quando tale trattamento è legale.